



TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I civile

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,

letto il ricorso depositato da coniugi De Luca Nicola, nato il 07.07.1962 in Catanzaro (C.F. DLNCL62L07C352F) e Rosa Crudo, nata l'11.11.1966 in Catanzaro (C.F. CRDRSO66S51C352Z), ivi residenti in Via Carlo Pisacane 1/1, per l'omologa di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 7, comma 1, e 7 bis della L. 3/2012;;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), Avv. Antonio Aiello;

letta la relazione integrativa depositata dal medesimo Gestore, su richiesta del Giudice, il 28.03.22 e vista la documentazione ulteriormente allegata;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori;

rilevato che la proposta di accordo familiare ha i contenuti di cui sotto, tenuto conto della necessità di tenere comunque distinte le due masse passive e, quindi, prevedendosi un accordo di composizione modulato su due diversi piani di ammortamento, con tempi diversi:

1) DE LUCA NICOLA (attualmente di 60 anni di età). Si prevede il pagamento dei crediti prededucibili in prima battuta (per le prime 14 mensilità dall'omologa); quindi contestualmente il credito ipotecario (per 156 mensilità - 13 anni), gli altri creditori privilegiati (per 66 mensilità - anni 5,5) e i creditori chirografari (per 128 mensilità - anni 10,5).

2) CRUDO ROSA (attualmente di 55 anni di età). Si prevede il pagamento, contestualmente al coniuge, del debito ipotecario nei confronti dell'INPGI (per 156 mensilità - anni 13); a seguire il credito di PRIMA GROUP, creditore ipotecario di secondo grado (per 55 rate - anni 4,6),

in definitiva con il pagamento degli ipotecari complessivamente in 211 rate (anni 17,5 circa) a decorrere dal pagamento delle spese prededucibili (14 mesi iniziali dall'omologa) e degli altri creditori privilegiati in 209 rate, con la medesima decorrenza iniziale.

Quanto ai creditori chirografari, per questi si prevede il definitivo soddisfacimento a partire dalla rata 210 alla rata 281 e cioè in 23 anni e 5 mesi.

I suddetti pagamenti trovano copertura (e il piano fattibilità) nei redditi futuri dei ricorrenti per un ipotizzato importo mensile complessivo pari ad € 1.200,00, dei quali € 500,00 mensili a carico del De Luca ed € 700,00 mensili a carico della Crudo.

Rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;

rilevato che al riguardo è stata chiesta e ottenuta dal Gestore una relazione integrativa, in particolare quanto alla durata complessiva del piano e alla sua compatibilità con la vita lavorativa dei ricorrenti e con l'attesa di vita *tout court* degli stessi, depositata in data 28.03.22 e a disposizione dei creditori;

ritenuto dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto dell'accordo e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA

l'udienza del **06.07.22, ore 9,00;**

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (e di cui all'art. 11, comma 1 L.3/12), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta (compresa la relazione integrativa del 28.03.22) e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;
- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;
- ove i ricorrenti svolgano attualmente attività di impresa, la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle imprese;

ORDINA

ove l'accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra.

In mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso e documentando la detta trasmissione.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Catanzaro, lì 02/05/2022

Il G.D.
dott. Luca Mercuri